

(N. 2921)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1953

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare (macchinisti navali in 2°, fuochisti autorizzati e meccanici per la pesca).

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1952, n. 107, è stata ammessa, per i motoristi navali di prima e di seconda classe, la possibilità di esercitare funzioni superiori a quelle cui sono abilitati, rispettivamente in base agli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, nei limiti in cui dette funzioni esercitarono eventualmente nel periodo 10 giugno 1940 - 8 maggio 1945, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore a 400 oppure a 200 cavalli asse, per la durata di almeno dodici mesi.

Con tale provvedimento si è inteso dare ai motoristi un giusto riconoscimento del servizio prestato durante la guerra, esercitando funzioni superiori a quelle cui essi erano abilitati, per un considerevole periodo.

Ciò era stato reso necessario dalla eccezionale situazione bellica che, per i richiami alle

armi o per altre cause, aveva ridotto la disponibilità degli elementi autorizzati, particolarmente dei macchinisti per motonavi.

In condizione non diversa si sono trovati parecchi fuochisti abilitati in base all'ultimo comma dell'articolo 69 del codice per la marina mercantile (aggiunto con l'articolo 6 della legge 11 aprile 1866, n. 3781) alla direzione di macchine di potenza non superiore a 150 cavalli indicati su piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato ed alla direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, oppure in possesso della qualifica di meccanico per piroscafi addetti alla pesca (nel Mediterraneo) di cui all'articolo 3, e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1937, n. 616, Essi, infatti, per deficienza numerica di patentati macchinisti navali, sono stati imbarcati per considerevole durata, dal 10 maggio 1940 all'8 maggio 1945, su piroscafi, quali addetti,

alla direzione od in comando di guardia, al servizio di macchine di potenza superiore a quella cui erano abilitati.

Appare quindi giusto un provvedimento che, ispirato agli stessi motivi che indussero il legislatore ad adottare un provvedimento di eccezione nei confronti dei motoristi navali, ammetta per i marittimi di cui innanzi e nei riguardi delle macchine a vapore, le stesse possibilità di esercitare funzioni esercitate nel periodo dell'ultimo conflitto.

Si aggiunga che il provvedimento riesce opportuno anche per la deficienza numerica di macchinisti patentati, che assai spesso è causa di difficoltà per l'armamento.

Giusta l'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, la qualifica di meccanico per la pesca presuppone l'abilitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 del codice per la marina mercantile (aggiunto, come già detto, con l'articolo 6 della legge 11 aprile 1866, n. 3781). Nel redigere però, l'unito disegno di legge si è ritenuto di tener presenti le due abilitazioni, benchè la qualifica di meccanico per la pesca si riferisca alla conduzione di macchine, di non oltre 500 cavalli indicati, installate su piroscafi addetti alla pesca nel Mediterraneo.

Anche qualche macchinista navale in secondo (secondo e terzo comma dell'articolo 69 del codice per la marina mercantile) è stato imbarcato nel periodo 10 giugno 1940 - 8 maggio 1945 alla direzione di macchine di forza su-

periore a 100 cavalli nominali, superando quindi i limiti della propria abilitazione.

È giusto quindi che sia praticato un trattamento analogo anche a chi, munito, peraltro, di una vera e propria patente ed in possesso normalmente di un particolare titolo di studio conseguito presso Istituti tecnici nautici, ha esplicito nel periodo di cui trattasi funzioni inerenti ad un titolo professionale di maggior grado (macchinista navale in primo, ora capitano di macchina).

Nel disegno di legge predisposto si è ritenuto, però, di limitare le agevolazioni previste consentendo il maggiore impiego degli elementi di cui trattasi soltanto su piroscafi adibiti a servizi nel Mediterraneo, salvo per i macchinisti in secondo, quando si tratti di unità (sempre munite di macchina a vapore) che non trasportino passeggeri, ma siano adibite soltanto al trasporto di merci, alla pesca od al rimorchio non oltre Huelva Casablanca e Kosseir.

La limitazione alle « macchine a vapore », anche per i macchinisti in secondo, deriva dal titolo di cui essi sono muniti, che abilita solo alla conduzione di macchine a vapore.

Non è stato previsto, per i macchinisti navali in secondo, l'impiego « in comando di guardia » perchè tale impiego, anche nel previsto periodo 10 giugno 1940 - 8 maggio 1945, si fondava in ogni caso su disposizione di legge (articolo 70 del Codice per la marina mercantile) e, in atto, esso sarebbe sempre ammesso per il disposto dell'articolo 1282 del Codice della navigazione (2° comma).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I macchinisti navali in secondo di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione di macchine a vapore di forza superiore a cento cavalli nominali, possono prendere imbarco con funzioni di capo macchinista su unità munite di macchine a vapore di forza nominale non superiore a quella delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo suddetto, sempre che si tratti di unità in esercizio nel Mediterraneo o, se adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.

Art. 2.

I marittimi abilitati, in base all'ultimo comma dell'articolo 69 del Codice per la marina mercantile, alla direzione di macchine di potenza non superiore a 150 cavalli indicati su piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato ed alla direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, oppure in possesso della qualifica di meccanico per la pesca, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di macchine a vapore, di potenza superiore, rispettivamente, a 150 ed a 500 cavalli indicati, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unità adibite nel Mediterraneo al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di macchine a vapore di potenza non superiore a quella delle macchine al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.